

## **STATUTO**

### **IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MONTICELLO BRIANZA LC VIA  
PROVINCIALE 42

Numero REA: LC - 300103

Codice fiscale: 02184190961

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 04-07-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| - 1 -                                                     |
| Allegato "A" del Rep. n. 67705/26541                      |
| TITOLO I                                                  |
| COSTITUZIONE - SEDE - DURATA                              |
| Art. 1 (Costituzione e denominazione)                     |
| È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel |
| comune di Monticello Brianza (Lecco) la Società           |
| Cooperativa denominata:                                   |
| "IL VOLO Società Cooperativa Sociale ETS"                 |
| L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e      |
| sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e         |
| rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.  |
| Art. 2 (Durata)                                           |
| La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e     |
| potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea   |
| straordinaria anche prima della scadenza del termine,     |
| salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.      |
| TITOLO II                                                 |
| SCOPO - OGGETTO                                           |
| Art. 3 (Scopo mutualistico)                               |
| La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge      |
| 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di           |
| perseguire l'interesse generale della comunità alla       |
| promozione umana ed all'integrazione sociale dei          |
| cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e  |
| solidaristico.                                            |
|                                                           |

- 2 -

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| - 3 -                                                     |
| seguenti attività socio/sanitarie e/o educative:          |
| gestione di servizi finalizzati alla prevenzione,         |
| riabilitazione e reinserimento sociale rivolti a persone  |
| con difficoltà personali e sociali ed alle loro famiglie. |
| In particolare si occuperà di persone che presentano      |
| problematiche inerenti la sfera della sofferenza          |
| psichica.                                                 |
| Per perseguire questo scopo sociale, la Cooperativa       |
| organizza e gestisce attività riconducibili               |
| principalmente a due ambiti di intervento:                |
| a) Area riabilitativa                                     |
| Utilizzando gli strumenti propri della psicologia         |
| clinica, della psichiatria, della pedagogia e             |
| dell'intervento sociale, gestisce attività finalizzate al |
| superamento del disagio psichico utilizzando strumenti    |
| quali ambulatori clinici, comunità terapeutiche, progetti |
| di reinserimento sociale e lavorativo, attività di        |
| socializzazione.                                          |
| Oltre alla sfera del disagio psicologico, essa orienta la |
| propria attenzione a problematiche quali la tossico-      |
| dipendenza, l'AIDS, l'alcolismo, problematiche della      |
| terza età, problematiche inerenti il carcere.             |
| b) Area preventiva                                        |
| Gestione di attività finalizzate alla prevenzione del     |
| disagio psichico, rivolte in particolare alla scuola,     |
|                                                           |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 4 -                                                                                                                                                                                                     |
| alle famiglie, alla libera aggregazione, al mondo del lavoro ed ai mass-media.                                                                                                                            |
| L'ente persegue altresì ogni altra finalità connessa allo scopo della Cooperativa consentita dalla legge, quali ad esempio:                                                                               |
| • interventi e prestazioni sanitarie;                                                                                                                                                                     |
| • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; |
| • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;     |
| • servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in condizione di disagio e di difficoltà;                                                  |
| • alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;                                    |
| • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.                                                                                                       |
| Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |

- 5 -

svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere direttamente o in collaborazione con terzi attività di ricerca in ambito scientifico in relazione alle attività e/o finalità connesse allo scopo della Cooperativa stessa.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.                                                                                                                                                                                           |
| La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.  |
| TITOLO III                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SOCI COOPERATORI                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 5 (Soci cooperatori)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.                                                                                                                                                                                                 |
| Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:                                                                                                                                                                                                     |
| a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: |
| - titolo di studio e specializzazione in ambito sanitario, infermieristico, educativo, o della riabilitazione;                                                                                                                                                                               |
| - comprovata esperienza nel settore del disagio psichico;                                                                                                                                                                                                                                    |
| - titolo di studio ed esperienza in ambito specialistico                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- 7 -

per eventuali figure diverse da quelle mediche, infermieristiche o educative.

b) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere infine soci Enti ed Associazioni comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non

- 8 -

potrà in ogni caso superare un terzo dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento in Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto

- 9 -

mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei

- 10 -

soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza;

b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale comunque non dovrà essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre quanto previsto

- 11 -

dai punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta, valutando specificatamente il proprio interesse alla partecipazione del socio richiedente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta, può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,

- 12 -

se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)**

- 13 -

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con Raccomandata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e,

in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti

- 15 -

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore della azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

g) che perda i requisiti di onorabilità, ovvero nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 40, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro

- 16 -

dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non prevede in nessun caso il sovrapprezzo ove quest'ultimo fosse stato versato.

- 17 -

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello che tra essi li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

#### **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

- 18 -

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi di cui all'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche al di fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| - 19 -                                                    |
| defunto.                                                  |
| TITOLO IV                                                 |
| SOCI SOVVENTORI                                           |
| Art. 16 (Soci sovventori)                                 |
| Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del   |
| presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa |
| soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92,  |
| n. 59.                                                    |
| Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)       |
| I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad       |
| oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono          |
| rappresentati da azioni nominative trasferibili del       |
| valore di Euro 100,00 ciascuna.                           |
| Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni  |
| pari a 5 (cinque).                                        |
| Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)    |
| Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea        |
| ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le     |
| azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e       |
| trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo   |
| Amministrativo.                                           |
| In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente     |
| indicato dal socio che intende trasferire i titoli,       |
| l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro     |
| gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a          |
|                                                           |

- 20 -

chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

- 21 -

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto fra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 22 -                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.                                                                                             |
| <b>TITOLO V</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Art. 21 (Elementi costitutivi)</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Il patrimonio della Cooperativa è costituito:                                                                                                                                                                                                        |
| a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:                                                                                                                                                                                               |
| 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (Venticinque). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; |
| 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.                                                                                                                                             |
| b) Dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;                                                   |
| c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;                                                                                                                                    |
| d) dalla riserva straordinaria;                                                                                                                                                                                                                      |
| e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.                                                                                                                                                             |
| Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 23 -

statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

**Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazioni)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti

- 24 -

previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### **Art. 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva legale indivisibile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

- 25 -

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/1/92  
n. 59 e successive norme modificative ed integrative,  
nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei  
limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della  
legge 31.01.92 n. 59;

d) ciò che resta al Fondo di Riserva Straordinaria.

L'assemblea può però sempre deliberare che, in deroga a  
quanto sopra, sia devoluta al Fondo di Riserva Ordinaria  
la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal  
Bilancio.

L'Assemblea può inoltre sempre deliberare la  
distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella  
misura massima prevista per le cooperative a mutualità  
prevalente.

#### **Art. 24 (Ristorni)**

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di  
bilancio di esercizio, può appostare somme al conto  
economico a titolo di ristorno a favore dei soci  
lavoratori qualora lo consentano le risultanze  
dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,  
delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere  
attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

- 26 -

b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

c) emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**TITOLO VI**

**ORGANI SOCIALI**

**Art. 25 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il Comitato Scientifico, se nominato.

**Art. 26 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, l'ordine del giorno e dovrà essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale ed inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo pec, o a mezzo email con risposta di conferma di ricezione in modo tale da

- 27 -

garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8

(otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data

dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver

luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette,

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto

di voto e siano pure presenti la maggioranza dei

componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può

però, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,

audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei

relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed

il Segretario della riunione se nominato che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 28 -

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina di Sindaci e del

- 29 -

Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del  
soggetto deputato al controllo contabile;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli  
Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al  
controllo contabile;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e  
dei Sindaci;

8) delibera su tutti gli argomenti di sua competenza  
previsti dalla legge e dal presente statuto e che siano  
stati posti all'ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi  
indicati dall'art. 23.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte  
che l'Organo Amministrativo lo creda necessario.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione  
dell'Assemblea a condizione, però, che la domanda  
relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto  
dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea; in  
questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata  
entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per  
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di  
legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla  
base di un progetto o di una relazione da essi

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| - 30 -                                                    |
| predisposta.                                              |
| L'Assemblea, a norma di legge, è considerata              |
| straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla     |
| modifica dell'atto costitutivo e sugli altri argomenti    |
| previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.                |
| <b>Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)</b>       |
| L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita:          |
| a) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci  |
| che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i      |
| soci;                                                     |
| b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei    |
| voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.     |
| Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di     |
| voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.    |
| L'assemblea straordinaria è validamente costituita:       |
| a) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci  |
| che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci |
| e le delibere sono prese con maggioranza dei voti         |
| spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in      |
| assemblea;                                                |
| b) in seconda convocazione quando sono presenti tanti     |
| soci che rappresentano almeno un terzo dei voti di tutti  |
| i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza   |
| di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o |
| rappresentati in assemblea.                               |
|                                                           |

- 31 -

Nel caso di deliberazione della trasformazione della Società, i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

**Art. 29 (Votazioni)**

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 30 (Voto)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte, salvi inoltre i limiti al diritto di voto per i soci di cui all'art.6.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, l'entità dei conferimenti e la categoria di appartenenza; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, aventi diritto al voto e che non siano Amministratori o Sindaci della Cooperativa, mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel

- 32 -

verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

#### **Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente dell'Organo Amministrativo, il Presidente è eletto dall'assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'assemblea provvede l'Assemblea stessa, il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

#### **Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro

- 33 -

mansioni.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro  
un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; in caso di  
voto paritario prevale quello del Presidente.

**Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi  
poteri per la gestione della società quali:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'As-  
semblea;

b) redigere i bilanci;

c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre  
all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere  
inerenti all'attività sociale;

e) conferire procure sia generali sia speciali per  
determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà  
attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dall'Art. 29;

f) assumere e licenziare il personale della società,  
fissandone le retribuzioni e le mansioni;

g) dare l'adesione della società ad organismi federali e  
consortili;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la  
decadenza o l'esclusione dei soci;

- 34 -

i) costituire un Comitato Scientifico: organismo indipendente dagli altri organi della cooperativa, organo consultivo e di appoggio al Consiglio d'Amministrazione rappresentante l'interfaccia della cooperativa nei confronti del mondo scientifico ed accademico. Il Comitato Scientifico è costituito da personalita' che si sono distinte per alta competenza professionale e partecipazione ad una modalita' di progettualita' condivisa;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

#### **Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da spedirsi o da recapitarsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

- 35 -

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri e la maggioranza dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di voto paritario, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde

- 36 -

consentire la stesura del relativo verbale.

#### **Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci decade l'intero Consiglio d'Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 36 (Rappresentanza)**

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali,

- 37 -

Institori e Procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del Consiglio.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 37 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea: i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre

- 38 -

rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea salvo l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Art. 38 (Vigilanza)**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo

- 39 -

alle assemblee, e durante un esercizio sociale, a due  
adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono  
dall'Ufficio.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le  
pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione  
da parte degli amministratori.

#### **Art. 39 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile è svolto da un revisore Contabile  
o da una Società di Revisione iscritti nel Registro  
istituito presso il Ministero della Giustizia a scelta  
dell'Assemblea dei soci e resta in carica per tre  
esercizi.

Il Revisore contabile o la Società di Revisione:

a) verifica con periodicità almeno trimestrale la  
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta  
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di  
gestione;

b) verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle  
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti  
eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul  
bilancio d'esercizio.

All'Organo di Controllo Contabile si applicano le  
disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del  
Codice Civile.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| - 40 -                                                   |
| Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis    |
| comma 3 del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il |
| controllo contabile al Collegio Sindacale ove questo sia |
| nominato.                                                |
| <b>TITOLO VII</b>                                        |
| <b>CONTROVERSIE</b>                                      |
| <b>Art. 40 (Clausola arbitrale)</b>                      |
| Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci  |
| ovvero tra i soci e la società in relazione al presente  |
| Statuto, sua interpretazione, esecuzione, in esecuzione  |
| e risoluzione, nonché in riferimento ad ogni diritto     |
| disponibile relativo al rapporto sociale, ad eccezione   |
| delle controversie nelle quali la legge prevede          |
| l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà  |
| essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre |
| arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo |
| in cui la Società ha sede, il quale dovrà provvedere     |
| alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla  |
| parte più diligente.                                     |
| Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il       |
| Presidente del Collegio arbitrale.                       |
| La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio  |
| del Presidente del Collegio arbitrale.                   |
| Il Collegio arbitrale così nominato deciderà, anche a    |
| maggioranza, secondo diritto, senza obblighi di          |
|                                                          |

- 41 -

procedura e di deposito del lodo ma rispettando il principio del contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Le parti dichiarano e riconoscono sin d'ora che la decisione pronunciata dal collegio arbitrale sarà irrevocabile, inappellabile ed immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

Le spese arbitrali saranno ripartite in misura uguale fra le parti, salva la diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata tramite delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

**TITOLO VIII**

**REQUISITI MUTUALISTICI**

**Art. 41 (Scioglimento e liquidazione)**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i

- 42 -

soci, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle azioni sociali effettivamente versate dai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59 del 31/01/1992.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 42 (Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

#### **Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi superiori alla percentuale ammessa dalle disposizioni legislative e fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici stessi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci

durante la vita sociale.

Le clausole mutualistiche sopra esposte, così come i principi in materia di remunerazione del capitale, di devoluzione del patrimonio residuo, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**Art. 44 (Rinvio)**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Caterina Gullo

F.to Gabriele Franco Maccarini Notaio (L.S.)

